

SIM CARABINIERI

REGOLAMENTO GENERALE RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEI RIMBORSI SFESA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

approvato dalla segreteria nazionale
del 29 giugno

INDICE

Premessa

Art. 1 - Il Dirigente Sindacale

Art. 2 - Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio

Art. 3 - Trattamento fiscale

Art. 4 - Categorie di spese rimborsabili

Art. 5 - Spese di funzionamento degli organi statuari

Art. 6 - Spese per congressi e convegni

Art. 7 - Spese di rappresentanza

Art. 8 - Polizze assicurative

PREMESSA

Il presente Regolamento costituisce normativa di indirizzo in materia di rimborsi dell'organizzazione sindacale, sulla base della più completa trasparenza amministrativa contabile.

Art. 1 - Il Dirigente sindacale

Sono Dirigenti sindacali coloro che fanno parte degli organismi statuari del SIM ed esercitano il potere di rappresentanza sulla base della fiducia degli Organi che li hanno eletti o nominati. L'assunzione e lo svolgimento dell'incarico di Dirigente sindacale costituisce e rappresenta espressione del rapporto fiduciario che lega il Dirigente sindacale all'Organizzazione.

I dirigenti del SIM, che vengono eletti negli organismi avranno la facoltà di richiedere l'aspettativa sindacale (art. 31 dello Statuto dei lavoratori), per il periodo di esercizio del mandato dell'istituto per motivi sindacali, compatibilmente con le previsioni normative che contenute nella riforma della rappresentanza sindacale militare attualmente in itinere.

L'assunzione dell'incarico di Dirigente sindacale non comporta costituzione di rapporto di lavoro subordinato tra l'Organizzazione e il dirigente stesso.

Al momento del nuovo incarico e dell'inserimento nelle nuove funzioni, il Dirigente sindacale si impegna ad accettare quanto previsto, tra cui il trattamento indennitario.

Con la cessazione del mandato, per qualsiasi motivo, decade ogni rapporto normativo ed economico/indennitario legato all'incarico. Al momento del nuovo incarico e dell'inserimento nelle nuove funzioni il Dirigente sindacale si impegna ad accettare quanto previsto, tra cui il trattamento normativo ed economico/indennitario.

Art. 2 - Rimborso spese viaggio, vitto e alloggio

Ai dirigenti con incarichi elettivi ed ai componenti degli organismi statuari del SIM, che per ragioni attinenti alle proprie funzioni debbano viaggiare fuori dal comune di residenza o domicilio abituale, viene riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute, sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.

Per lo svolgimento dell'attività sindacale, la struttura stessa previa delibera della Segreteria competente laddove ve ne siano i presupposti di convenienza economica, metterà a disposizione del delegato sindacale componente di organi esecutivi, un'auto di proprietà dell'Organizzazione sindacale, ovvero detenuta con contratto di noleggio intestato all'Organizzazione sindacale.

L'indennità di trasferta, è dovuta al delegato sindacale che viene fatto spostare temporaneamente o continuamente in luoghi diversi dal territorio comunale abituale.

In via generale, i rimborsi spese sono riconosciuti, in funzione di un piano di attività preventivamente approvato dalla segreteria nazionale. Tutte le spese saranno riconoscibili nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3 - Trattamento fiscale

I rimborsi spesa saranno riconosciuti nell'ambito delle discipline fiscali previste dal DPR 917/86 art 49-51-54 e 95, pertanto gli stessi non potranno in nessun caso assumere carattere diverso dal ristoro delle spese sostenute.

Art. 4 Categorie di spese rimborsabili

Le spese oggetto di rimborso sono:

1) Spese di trasporto:

Sono sempre interamente rimborsabili, unicamente con il sistema a piè di lista.

1.1) Treno/ Aereo: sono rimborsabili i costi sostenuti per viaggi in treno e aereo. Per i voli intercontinentali è rimborsabile la classe business.

1.2) Auto propria: è rimborsabile il costo chilometrico della vettura di proprietà utilizzata, con il limite massimo di € 0,50 al chilometro comprensivo di pedaggi e altre spese accessorie.

1.3) Taxi: è rimborsabile il costo documentato dalla ricevuta rilasciata dal conducente.

1.4) Auto di proprietà della struttura: è rimborsabile il costo del carburante documentato da ricevuta di spesa rilasciata dall'impianto e gli eventuali pedaggi documentati.

2) Spese per vitto

Sono rimborsabili i pasti consumati, nel limite massimo di € 60,00 giornalieri. Tale limite è elevato a € 100,00 per i pasti consumati all'estero

3) Spese per alloggio

Sono rimborsabili con utilizzo di alberghi di categoria non superiore a quattro stelle

4) Altre spese (non documentate o non documentabili)

Tutte le altre spese sostenute, anche se non documentate o non documentabili, sono rimborsabili – solo nel caso di richiesta rimborsi a piè di lista – con un importo forfetario di € 15,49 al giorno (€ 25,82 per l'estero).

Art. 5 Spese funzionamento organi statutari

È data facoltà all'organizzazione sindacale di porre a carico dei fondi della gestione le spese derivanti da piccole consumazioni o colazioni di lavoro assunte in occasione di riunioni di organi statutari.

Per la partecipazione agli organi statutari, di componenti eletti o designati hanno diritto al rimborso del viaggio e, ove autorizzati, dei pasti e del pernottamento nei limiti sopra indicati.

Le spese di soggiorno non spettano ove la segreteria si assume il compito di organizzare logisticamente la riunione.

Art.6 - Spese per congressi, convegni e seminari di formazione

In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari di formazione ed altre consimili manifestazioni promosse dal sindacato, questo ultimo può assumere a carico proprio oltre alle spese di organizzazione delle manifestazioni anche quelle relative a rinfreschi o colazioni, nonché le spese di viaggio e di soggiorno per studiosi ed altre autorità, ad esclusione delle spese di carattere personale.

Art. 7 - Spese di rappresentanza

Il Segretario o un suo delegato è autorizzato ad effettuare spese di rappresentanza fondate sull'esigenza del sindacato di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei o interni alla stessa organizzazione in rapporto ai propri fini statutari.

Art. 8 - Polizze Assicurative

L'Organizzazione sindacale ha la facoltà di attivare delle polizze per i propri Dirigenti sindacali eletti a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica.

L'entità delle polizze deve essere omogenea per tutti i soggetti interessati e deve essere formalizzata da una specifica delibera della Segreteria competente.